



Consiglio Comunale Deliberazione N° 47 del 30/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021 E INTERVENTO SULLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER MITIGARE GLI EFFETTI DERIVANTI DALLA SITUAZIONE PANDEMICA DA COVID-19

L'anno **duemilaventuno**, e questo giorno **trenta** del mese di **Giugno** alle ore **21:15** si è riunito, nella sala del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23/06/2021 - Prot. 12677, il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** e in seduta **Pubblica** di prima convocazione :

Per il punto in oggetto, risultano presenti :

	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti		COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	MASETTI PAOLO	X		10	PERUZZI SIMONE	X	
2	BERTELLI DANIELE	X		11	TERRENI CLAUDIO	X	
3	BALDI SIMONE	X		12	VAIANI LEONARDO	X	
4	DESII FRANCESCO	X		13	POLVERINI FRANCESCO	X	
5	BORSINI CATERINA		X	14	INGENITO PAOLO	X	
6	BRANDANI ERICA	X		15	BAGNAI DANIELE		X
7	CAMPAINI SABRINA	X		16	MADIA GIUSEPPE	X	
8	GIACHI DEANNA	X		17	PILASTRI MADDALENA	X	
9	MARZI ELENA	X					

15

2

PRESIEDE l'adunanza il Sindaco **Paolo Masetti**

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune - **dott. Giuseppe Zaccara** , incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori i consiglieri : DESII FRANCESCO, INGENITO PAOLO, MADIA GIUSEPPE

Assessori Esterni che partecipano all'adunanza : LONDI SIMONE, FOCARDI SIMONE, FONTANELLI STEFANIA, NESI LORENZO

IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, per quanto riguarda la competenza a deliberare;

Visti:

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nel suo complesso;
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli artt. 5,6 e 7;
- Il Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

Vista la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021 E INTERVENTO SULLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER MITIGARE GLI EFFETTI DERIVANTI DALLA SITUAZIONE PANDEMICA DA COVID-19" a firma del responsabile del SERVIZIO GESTIONE RISORSE, MIGLIORI MARIA TERESA / ArubaPEC S.p.A. , di cui fa proprio il contenuto;

<< PREMESSO che:

- o il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- o l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)*";

RILEVATO che la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

RICORDATO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- o definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, "*il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva*";
- o chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di "*chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria*";
- o stabilisce, al comma 654, che: "*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*";
- o prevede, al comma 658, che "*Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche*";
- o stabilisce, al comma 660, che "*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*";
- o prevede, al comma 682, che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune può determinare, in materia TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- precisa, al comma 688, le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
 - stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

RICORDATO inoltre che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'*individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti*;
- il Comune di Montelupo Fiorentino è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al "Concorrente 2" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione "Alia Servizi Ambientali Spa" (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2016;
- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

RICORDATO infine che:

- relativamente alla gestione amministrativa del tributo sui rifiuti, questo Ente si è avvalso di soggetto esterno, coincidente con il soggetto gestore della raccolta e trattamento, fino all'anno 2020;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 86 del 28/12/2020, ha preso atto del Piano Economico Finanziario TARI anno 2020, approvato da ATO, nell'ambito del quale, oltre ai servizi base, ha attivato una serie di servizi accessori, tra cui il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;
- conseguentemente l'Ente oggi, come negli anni passati, non è dotato di adeguata struttura interna atta a fronteggiare il carico di lavoro derivante dalla gestione amministrativa della TARI;

PREMESSO, altresì, che è ancora in atto l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarata dal Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31/01/2020, fino al 31/07/2020 e prorogata, da ultimo, dal D.L. 22/04/2021, n. 52, fino al 31/07/2021;

PRESO ATTO delle varie disposizioni fino ad ora emanate in merito al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente grave crisi economica che ha colpito duramente il tessuto socio-economico del territorio nazionale, e, conseguentemente, quello comunale;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il

territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico...”;

CONSIDERATO che l'art. 106 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha istituito apposito Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, al fine di compensare gli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19 sui bilanci degli enti locali in termini di minori entrate o maggiori spese conseguenti all'emergenza sanitaria in atto;

VISTO il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, come sostituito dal successivo Decreto n. 59033 del 1 aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

DATO ATTO che la Tabella 1 allegata al suddetto Decreto riporta il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti ristorata a ciascun comune, che per il Comune di Montelupo Fiorentino è pari ad € 265.120,37;

VISTE le seguenti FAQ del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – Area Pareggio di Bilancio – Ambito Certificazione COVID-19:

- n. 5 del 21/01/2021, con la quale si precisa che l'importo suddetto *dovrebbe essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni TARI, da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*;
- n. 36 del 21/01/2021, con la quale si precisa la possibilità di utilizzare il fondo in oggetto per finanziare il conguaglio Tari da Pef 2020 di cui all'art. 107, comma 5, del DL 18/2020, che costituisce in ogni caso agevolazione tariffaria;

CONSIDERATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 23/07/2020, è stata approvata la manovra TARI 2020, che ha disposto l'introduzione di un'agevolazione per le utenze non domestiche destinatarie di provvedimenti di sospensione dell'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, prevedendo la copertura di tali minori entrate con apposita variazione di bilancio stimando nella stessa delibera l'intervento in € 190.400,00

DATO ATTO, conseguentemente, che l'importo residuo della quota TARI di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020, al netto delle agevolazioni concesse nell'anno 2020, risulta pari ad € 74.720,00 e che la stessa è confluita nella quota libera del risultato di amministrazione 2020, approvato in sede di rendiconto di gestione anno 2020 con delibera di C.C. n. 18 del 30/4/2021;

VISTI:

- l'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), che prevede che *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”;*
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 23/07/2020, con cui sono state approvate le tariffe TARI 2020 avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020;

- il Piano Economico Finanziario redatto da ATO Toscana Centro per l'anno 2020, contenente un conguaglio TARI (RCU) per il Comune di Montelupo Fiorentino, secondo quanto previsto dal citato art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 28/12/2020, di presa d'atto del Piano Economico Finanziario redatto da ATO Toscana Centro per l'anno 2020, con cui è stato stabilito di provvedere al conguaglio del predetto differenziale nei piani finanziari degli anni dal 2021 al 2023 in quote costanti;

Vista la particolare situazione socio economica dovuta alle conseguenze derivanti dagli effetti della pandemia da Covid 19, ritenuto che non sia il momento di aumentare la tassazione TARI sulle famiglie e sulle imprese, l'amministrazione comunale ha deciso di intervenire utilizzando i fondi vincolati a titolo di TARI nel risultato di amministrazione 2020, per un importo pari a quello necessario al mantenimento delle tariffe, a carico degli utenti, sostanzialmente invariate rispetto agli anni precedenti;

Dato atto che l'intervento necessario, calcolato mediante proiezione della tariffazione TARI 2021, al mantenimento dell'invarianza della tariffa TARI, risulta pari a € 110.000,00;

RITENUTO necessario, inoltre, adottare disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi che l'emergenza da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico comunale, introducendo per l'anno 2021 una serie di agevolazioni TARI a favore di particolari categorie di attività colpite dalla crisi, come di seguito meglio specificato:

- **azzeramento TARI 100% (parte fissa e parte variabile) per le seguenti attività:**
intera categoria
 - cat. 2 – Cinematografi e teatri
 - cat. 7 – Alberghi con ristorante
 - cat. 8 – Alberghi senza ristorante
 - cat. 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
 - cat. 23 – Mense, birrerie, amburgherie
 - cat. 24 – Bar, caffè, pasticceria
 - cat. 30 – Discoteche, night-club
 - cat. 31 – Agriturismo, affittacamere, residence
categoria parziale
 - cat. 4 – impianti sportivi
- **abbattimento TARI 100% parte variabile**
 - cat. 17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
 - cat. 13 – Negozi abbigliamento, calzature e librerie (escluso cartolerie e ferramenta)

RITENUTO opportuno condizionare l'ottenimento delle agevolazioni sopra elencate alla presenza dei seguenti requisiti:

- a) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che non risultino in regola con i pagamenti TARI pregressi; si considera in regola chi abbia aderito o aderisca, prima della concessione dell'agevolazione, ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate;
- b) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
- c) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;

RITENUTO necessario, al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto produttivo comunale, riconoscere l'abbattimento anche a quelle utenze non domestiche che pur non censite nelle categorie sopra indicate, ne svolgono l'attività, e sono state costrette alla chiusura durante il periodo emergenziale. Tali utenze non domestiche potranno presentare apposita dichiarazione al Comune, comprovante il periodo di sospensione dell'attività entro e non oltre il 31/10/2021.

VERIFICATO che il suddetto intervento comporta un costo per agevolazioni a carico del bilancio stimato in euro 228.300,00 da quantificare con esattezza al momento dell'applicazione delle riduzioni deliberate con il presente atto;

VISTO, altresì, che l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis) ha stabilito che: *“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità' per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (...);”

DATO ATTO che, nelle more dell'approvazione del Decreto ministeriale di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 73/2021 sopra riportato, la Fondazione Anci-IFEL, con nota del 28/05/2021, ha pubblicato il sistema di calcolo per la ripartizione del fondo statale, da cui deriva la stima dell'importo che sarà assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 6 del citato Decreto "Sostegni bis", che per il Comune di Montelupo Fiorentino sarà pari ad € 178.608,00;

VISTA la nota IFEL del 16/06/2021, recante disposizioni interpretative in merito alle agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 D.L. 73/2021) e termini per le deliberazioni;

RITENUTO utilizzare, come previsto dalla norma, i fondi sopra descritti per finanziare le agevolazioni alle utenze non domestiche TARI, come sopra riportato;

CONSIDERATO che la manovra descritta, per la parte residua, trova copertura mediante applicazione di quota dell'avanzo libero derivante dalla quota non utilizzata nel 2020 quale perdita massima riconosciuta sulla TARI;

ACCERTATO che le indicazioni IFEL possono trovare conferma nel nuovo quadro normativo del corrente anno 2021, stante il richiamo del Legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad *“attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”*, anche *“in misura superiore alle risorse assegnate”*, evitando *“in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti”*, e così pertanto indicando espressamente agli Enti Locali il percorso applicativo prefigurato dal comma 660 della L. 147/2013;

RICORDATO che:

- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 106 comma 3-bis, del DL 34/2020, convertito con L.77/2020, aveva differito al 31 gennaio 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, di cui all'art. 151, comma 1 del TUEL;
- il Decreto Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. serie generale n.13 del 18/01/2021, ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 la data ultima di approvazione del suddetto bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) ha ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 3, comma 2, del D.L. 30 aprile 2021, n. 56 ha ulteriormente differito al 31/05/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) ha stabilito che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.”*;

RITENUTO opportuno, inoltre, in un'ottica di sostenibilità sociale, confermare specifiche agevolazioni, ed in particolare le riduzioni tariffarie da applicare a favore di:

1. quelle utenze domestiche e non domestiche che risultino particolarmente sensibili al tema della differenziazione dei rifiuti, ovvero che dimostrino di conferire i rifiuti urbani indifferenziati secondo parametri opportunamente fissati;
2. singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute “deboli” e meritorie di sostegno da parte dell'amministrazione comunale, in continuità con analoghe politiche di “aiuti economici” adottate da questo Comune negli anni passati;

RITENUTO, altresì, necessario ampliare le riduzioni TARI previste per l'anno 2020 riconosciute alle utenze domestiche, in modo da assicurare ai medesimi utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso alla fornitura del servizio per l'anno 2021 a condizioni tariffarie agevolate e precisamente:

- Esenzione per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 10.000,00
- Riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per i nuclei familiari con ISEE compreso tra € 10.000,01 e € 15.000,00

RITENUTO opportuno condizionare l'ottenimento delle agevolazioni sopra elencate alla presenza dei seguenti requisiti:

- a) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche che non risultino in regola con i pagamenti TARI pregressi; si considera in regola chi abbia aderito o aderisca, prima della concessione dell'agevolazione, ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate;
- b) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
- c) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;

La richiesta deve essere presentata per l'anno 2021 a pena di decadenza entro il 31/10/2021. L'eventuale conguaglio verrà effettuato nella prima emissione utile dell'anno successivo.

RICORDATO che l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (...)*”;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione della manovra TARI anno 2021, ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 169, e della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 683;

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del TUEL, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile;

VISTI rispettivamente il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

propone

1. di approvare le tariffe TARI 2021 risultanti dalle tabelle allegate al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto della sostanziale invarianza rispetto al 2020;
2. di confermare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd nella stessa misura di quanto approvato per l'anno 2020 così come riportato nel prospetto allegato A);
3. stabilire, come previsto per l'anno 2020, le seguenti riduzioni tariffarie in conformità al Regolamento per la disciplina della TARI:

→ Riduzioni per le utenze domestiche:

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30% alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):
 - fino a 80 litri abitante/anno riduzione massima del 30%;
 - da 81 a 120 litri abitante/anno, riduzione massima del 15%;

Per la determinazione della riduzione, il numero dei componenti è quello risultante al 1° gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) e b)", per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

a) conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannoloni e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;

b) conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.

La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, sia per la parte fissa sia per quella variabile della tariffa, è pari al 10,00%;

→ Riduzioni per le utenze non domestiche:

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30% alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;

b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;

c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

→ Riduzioni per recupero prodotti alimentari:

Per le utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ai sensi del Regolamento per la disciplina della TARI, è stabilita una riduzione della parte variabile della TARI pari al prodotto delle quantità (Kg) dei prodotti alimentari devoluti per il 100% del costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

Il costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per l'anno 2021 ammonta ad € 0,188/kg;

4. Di approvare, per l'anno 2021, specifiche agevolazioni tariffarie di carattere economico-sociale a favore delle utenze domestiche che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale, come di seguito indicato:

- Esenzione per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 10.000,00
- Riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per i nuclei familiari con ISEE compreso tra € 10.000,01 e € 15.000,00

Le richieste per beneficiare delle agevolazioni sopra indicate devono essere presentate a questa Amministrazione, a pena di decadenza, entro il 31/10/2021. L'eventuale conguaglio verrà effettuato nella prima emissione utile dell'anno successivo.

5. Di dare atto che alle tariffe TARI dell'anno 2021, utenze non domestiche, saranno applicate una serie di riduzioni a favore di particolari categorie di attività colpite dalla crisi che l'emergenza da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico comunale, come di seguito indicato:

- **azzeramento TARI 100% (parte fissa e parte variabile) per le seguenti attività:**

intera categoria

- cat. 2 – Cinematografi e teatri
- cat. 7 – Alberghi con ristorante
- cat. 8 – Alberghi senza ristorante
- cat. 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
- cat. 23 – Mense, birrerie, amburgherie
- cat. 24 – Bar, caffè, pasticceria
- cat. 30 – Discoteche, night-club
- cat. 31 – Agriturismo, affittacamere, residence

categoria parziale

- cat. 4 – impianti sportivi
- **abbattimento TARI 100% parte variabile**
 - cat. 17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
 - cat. 13 – Negozi abbigliamento, calzature e librerie (escluso cartolerie e ferramenta)

6. Di dare atto che l'ottenimento delle riduzioni TARI sopra elencate sono condizionate, alla presenza dei seguenti requisiti:

- a) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche e non domestiche che non risultino in regola con i pagamenti TARI pregressi; si considera in regola chi abbia aderito o aderisca, prima della concessione dell'agevolazione, ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate;
- b) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche e non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
- c) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche e non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;

7. Di dare atto che, gli interventi necessari all'applicazione della tariffazione e degli interventi come determinati e nell'ambito della presente deliberazione saranno finanziate come segue:

- con una quota dell'avanzo vincolato TARI per la somma necessaria a mantenere l'invarianza tariffaria;
- con i fondi di cui all'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis) destinati alle rduzioni operate sugli utenti non domestici;
- con la quota non utilizzata nel 2020 dei fondi di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 determinati quale quota massima di perdita gettito TARI e confluiti nella quota libera del risultato d'amministrazione 2020;

8. Di dare atto che si provvederà con separata variazione di bilancio alla contabilizzazione degli interventi come sopra deliberati;

9. Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito dalla Legge 19/12/2019 n. 157;

10. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, con avvio della procedura di trasmissione telematica

11. Di trasmettere il presente atto al gestore Alia SpA.;

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, allo scopo di rendere immediatamente operative le procedure connesse; >>

Udita la discussione come da verbale della seduta;

Acquisito:

- il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;
- il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile;

Proceduto a votazione in forma palese, che consegue il seguente risultato:

Presenti n. 15

Favorevoli n. 11

Contrari n. 4 (Montelupo è partecipazione, Monteluponelcuore)

DELIBERA

1. Di approvare la su estesa proposta del Responsabile del SERVIZIO GESTIONE RISORSE;
2. Di dare atto che, contro la presente deliberazione è ammesso ricorso:
 - entro 60 giorni al TAR;
 - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dopodiché, il Consiglio comunale, con separata votazione che consegue lo stesso risultato, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Paolo Masetti

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe Zaccara